

20_21_1_DGR_636_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2020, n. 636

Percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) disposizioni per lo svolgimento dell'esame di qualifica e diploma professionale - A. f. 2019-20. Modifica DGR 1553/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente) ed in particolare l'articolo 12, comma 4, che prevede che le modalità di realizzazione degli esami finali dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di seguito leFP, siano definiti da apposite Linee guida;

VISTO il documento "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali, versione agosto 2017", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1553 del 22 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Linee Guida leFP;

VISTO in particolare l'Allegato C delle Linee Guida leFP il quale:

- disciplina le modalità di svolgimento degli esami finali (qualifica e diploma professionale);
- prevede che gli esami finali siano articolati in una prova multidisciplinare, un colloquio individuale e una prova situazionale, quest'ultima contestualizzata all'interno di una situazione problematica sufficientemente assimilabile a quelle esistenti nei normali contesti di lavoro e finalizzata alla realizzazione di un prodotto o servizio caratterizzante il profilo professionale di riferimento;

VISTO il decreto n. 554/LAVFORU del 25 gennaio 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 di data 6 febbraio 2019, con il quale sono state emanate le Direttive per la predisposizione e la gestione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) per l'anno formativo 2019/2020;

VISTO il decreto n. 8258/LAVFORU del 17 luglio 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 di data 31 luglio 2019, con il quale sono state emanate le Direttive per la predisposizione e la gestione da parte degli Istituti Professionali di Stato di operazioni riferite ai percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) per l'anno scolastico 2019/2020;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 10/PC del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia concernente "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

EVIDENZIATO che con note n. 20735 del 6 marzo 2020 e n. 25215 del 30 marzo 2020 si è provveduto a fornire indicazioni per la gestione delle attività didattiche dei percorsi di leFP nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, invitando le istituzioni formative a promuovere laddove possibile la formazione degli allievi in modalità a distanza;

RITENUTO necessario stabilire, in deroga a quanto previsto dall'Allegato C delle Linee guida leFP, le modalità di realizzazione degli esami finali di qualifica e diploma professionale a conclusione dei percorsi di leFP per l'anno formativo/scolastico 2019/2020 che tengano conto:

- della necessità di garantire la massima sicurezza agli allievi ed al personale docente e non docente coinvolto e quindi di ridurre il più possibile le occasioni di aggregazione di persone;
- delle modifiche nell'organizzazione didattica dei percorsi formativi introdotte in conseguenza dell'emergenza sanitaria in atto;

RITENUTO pertanto opportuno stabilire che la realizzazione di tutti gli esami finali avvenga nella modalità a distanza attraverso l'effettuazione di un colloquio individuale secondo le indicazioni operative previste all'allegato 1, parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO altresì opportuno garantire la possibilità per taluni allievi, privi dei requisiti infrastrutturali informatici o in particolari situazioni di disabilità che abbisognino di supporto in presenza, di realizzare l'esame presso una sede dell'istituzione formativa adeguatamente attrezzata per la connessione a distanza, nel rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie, di distanziamento interpersonale minimo e di protezione individuale stabilite dalla normativa in vigore alla data dell'esame nonché secondo le indicazioni operative previste all'allegato 1;

RITENUTO pertanto di derogare alle seguenti parti dell'Allegato C delle Linee Guida leFP:

- parte prima, capitolo 1. Modalità di ammissione degli allievi, capitolo 2. Modello di esame;
- parte seconda, capitolo 4. Credito formativo extracurricolare;

- parte terza e parte quarta;

SU PROPOSTA dell'Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, per l'anno formativo/scolastico 2019/2020 la realizzazione di tutti gli esami di qualifica e diploma professionale a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale avviene attraverso l'effettuazione di un colloquio individuale nella modalità a distanza secondo le indicazioni operative previste all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

2. È garantita la possibilità, per gli allievi privi dei requisiti infrastrutturali informatici o in particolari situazioni di disabilità che abbisognino di supporto in presenza, di realizzare l'esame presso una sede dell'istituzione formativa adeguatamente attrezzata per la connessione a distanza, nel rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie, di distanziamento interpersonale minimo e di protezione individuale stabilite dalla normativa in vigore alla data dell'esame, nonché secondo le indicazioni operative previste all'allegato 1.

3. Sono derogate le seguenti parti previste dall'Allegato C del documento "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali, versione agosto 2017", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1553 del 22 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni:

- parte prima, capitolo 1. Modalità di ammissione degli allievi, capitolo 2. Modello di esame;
- parte seconda, capitolo 4. Credito formativo extracurricolare;
- parte terza e parte quarta.

4. La data di svolgimento dell'esame finale è comunicata al Servizio formazione della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia almeno 20 giorni prima della data di inizio della prova finale tramite il sistema informativo regionale.

5. Il Direttore del Servizio formazione della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia è autorizzato ad apportare modifiche di natura non sostanziale al documento di cui all'Allegato 1.

6. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

Allegato 1

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (leFP) DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE – a. f. 2019-20

1. PREMESSA

1. La crisi epidemiologica per il COVID-2019, a causa delle restrizioni della mobilità individuale, ha fortemente condizionato le modalità di erogazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) da parte degli Enti di formazione professionale accreditati e degli Istituti Professionali di Stato autorizzati ad erogare percorsi di leFP in via sussidiaria, di seguito Istituzioni Formative.
2. Con note n. 20735 del 6 marzo 2020 e n. 25215 del 30 marzo 2020 si è provveduto a fornire indicazioni per la gestione delle attività didattiche dei percorsi di leFP nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 invitando le Istituzioni Formative a promuovere laddove possibile la formazione degli allievi in modalità a distanza.
3. Di seguito si offrono indicazioni operative e si chiariscono le modalità di svolgimento dell'esame finale di Qualifica e Diploma professionale che derogano le disposizioni di cui all'Allegato C) alle Linee guida per la realizzazione dei percorsi di leFP ex DGR n. 1553/2017, come modificata da DGR n. 847/2018, nelle seguenti parti:
 - parte prima, capitolo 1. Modalità di ammissione degli allievi, capitolo 2. Modello di esame;
 - parte seconda, capitolo 4. Credito formativo extracurricolare;
 - parte terza e parte quarta.

2. AMMISSIONE DEGLI ALLIEVI

1. Sono ammessi all'esame gli allievi in possesso dei seguenti requisiti:
 - aver frequentato almeno il 75% della durata dell'ultima annualità, al netto degli esami finali;
 - aver ottenuto un punteggio sufficiente nel comportamento;
 - aver ottenuto in sede di scrutinio di fine anno una valutazione complessivamente positiva del percorso formativo, determinata in un credito scolastico pari o superiore a 33 punti (senza attribuire alcun punteggio ai crediti formativi extra curricolari). Nel caso di mancanza del raggiungimento del livello base in uno o più ambiti di competenza il punteggio sarà pari a 33 punti. Tale aspetto verrà riportato nella scheda di ammissione nel campo note finali.
2. Fatta salva la normativa nazionale sul numero minimo di ore per la validità dell'anno formativo, per quanto riguarda la durata dell'ultima annualità si precisa che il computo delle ore di attività formativa si riferisce alle ore complessivamente erogate, comprensive delle ore effettuate in modalità FAD sincrona e asincrona.
3. Il giudizio di ammissione e la conseguente assegnazione di punteggio del credito scolastico è assunto sulla base di una valutazione complessiva della maturazione personale e del livello degli apprendimenti acquisiti durante l'intero percorso (triennalità o quarta annualità) e basata sulle

Allegato 1

evidenze accertative che si è riuscito ad effettuare nell'ultima annualità. Per le competenze tecnico professionali si tiene conto delle competenze (QPR) raggiunte, anche se svolte in modo parziale.

4. Sono inoltre ammessi gli allievi che:
 - pur non avendo raggiunto il 75% della frequenza a causa di specifiche motivazioni, hanno ottenuto in sede di scrutinio di fine anno una valutazione complessiva del percorso formativo pari o superiore a 33 punti. In questo caso è necessaria l'autorizzazione della Regione. Le specifiche e documentate motivazioni fanno riferimento a: malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, altri gravi e documentati motivi;
 - gli allievi che hanno frequentato regolarmente nell'anno formativo precedente analogo percorso e che, pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa dei gravi e giustificati motivi già elencati nel punto precedente;
 - gli allievi che hanno frequentato regolarmente nell'anno formativo precedente analogo percorso e che, pur ammessi agli esami, non hanno superato la prova e pertanto non hanno ottenuto l'Attestato di Qualifica o di Diploma professionale.

3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

3.1. SESSIONE E DURATA

1. Le operazioni d'esame hanno avvio:
 - per gli Enti di formazione professionale a partire dal 15 giugno 2020;
 - per gli Istituti Professionali di Stato a partire dal 27 maggio 2020.
2. Le operazioni d'esame si articolano in una o più giornate da 8 ore per un massimo di 3 giornate secondo il numero degli allievi da sottoporre ad esame.

3.2. PROVA D'ESAME

1. La prova d'esame finale consiste in un colloquio individuale. La Commissione svolge i suoi lavori in presenza, nel rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie, di distanziamento interpersonale minimo e di protezione individuale stabilite dalla normativa in vigore alla data dell'esame, mentre l'allievo è collegato a distanza.
2. Il colloquio è fissato con appuntamento secondo un calendario predefinito preventivamente dall'Istituzione Formativa e passibile di modifiche da parte della Commissione in sede d'esame.
3. Il colloquio viene effettuato a distanza con una durata indicativa di 45 minuti. Esso deve garantire la verifica di quanto oggetto delle tre aree di accertamento delle prove multidisciplinare, situazionale e di colloquio dell'esame ordinario, con attribuzione di un punteggio da 0 a 45 punti, nelle modalità e secondo quanto sotto riportato:
 - presentazione di un project work (per un massimo di 14 punti);
 - descrizione delle procedure operative di uno o più processi lavorativi caratteristici della figura/profilo di riferimento (per un massimo di 17 punti);
 - competenze di base e cittadinanza (per un massimo di 14 punti).
4. Nella valutazione e determinazione di punteggio finale la Commissione si attiene ai parametri massimi definiti per l'esame ordinario:

Allegato 1

- colloquio finale (per un massimo di 45 punti);
- percorso formativo (per un massimo di 55 punti).

3.3. MISURE SPECIFICHE PER GLI ALLIEVI PRIVI DI REQUISITI INFRASTRUTTURALI INFORMATICI O IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ

1. Prima della data di avvio delle sessioni di esame, le Istituzioni Formative verificano il possesso da parte degli allievi di una adeguata dotazione informatica e delle condizioni di connessione alla rete. L'Istituzione Formativa, nella documentazione da trasmettere alla Commissione, informa circa gli allievi privi dei requisiti infrastrutturali informatici e/o che abbisognano di supporto in presenza (allievi disabili).
2. L'Istituzione Formativa nei casi di cui al comma 1 mette a disposizione una postazione informatica, nel rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie, di distanziamento interpersonale minimo e di protezione individuale, stabilite dalla normativa in vigore alla data dell'esame, necessarie a garantire la permanenza nei locali e l'utilizzo della strumentazione da parte degli interessati. L'accesso degli allievi e del personale di supporto dovrà essere scaglionato ed effettuato ad intervalli di tempo tali da permettere le necessarie misure di igienizzazione. Il calendario dei colloqui dovrà tenere conto di tale aspetto.

4. VERBALE D'ESAME

1. terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente verifica la completezza e correttezza del verbale (Modello FP7), redatto contestualmente allo svolgimento delle diverse operazioni d'esame, e lo sottoscrive unitamente al rappresentante dell'istituzione formativa o suo delegato. L'Istituzione Formativa trasmette il verbale in originale, anticipandolo via posta elettronica certificata (lavoro@certregione.fvg.it), all'Ufficio competente della Regione.
2. La pubblicazione degli esiti dell'esame finale avviene sul sito dell'Istituzione Formativa.